VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
AI SENSI DELL'ART. 47 C.2 L. 428/90 - MODIFICATO EX ART. 2 DLGS. 18/01

L'anno 2018 il giorno 5 del mese di ~~aprile~~ marzo in Roma, sono presenti:
SELFITALIA Srl nelle persone del Presidente del CdA Enrico Gardino, del Dott. Antonio Ingletto (responsabile risorse umane di SELFITALIA Srl), assistito dall'avv. Alessandra Giovetti e dal Consulente del Lavoro dott.ssa Giulia De febe
BRICOMAX ITALIA Srl nelle persone del Legale Rappresentante Andrea Bartolucci, assistito dall'avv. Dario Martella
Le RSA e le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS nelle persone di Vanessa Caccerini, Vincenzo Dell'Orefice, Marco Demurtas e Adriano Giacomazzi, Antonio Vargiu

Premesso che

1. Selfitalia Srl è una società che opera nella distribuzione di prodotti per il c.d. "fai da te", nello specifico, per il bricolage, la decorazione ed il giardinaggio, i complementi d'arredo e l'illuminazione, proprietaria di un ramo di azienda (in seguito, "**Ramo di Azienda**") avente per oggetto l'attività di cui sopra e che occupa attualmente n. 611 dipendenti (in seguito, "**Dipendenti Trasferiti**"), di cui 2 Dirigenti e 609 Impiegati ed Operai. Più precisamente, i Dipendenti sono distribuiti in 31 Unità locali dislocate in 11 Regioni, come dettagliatamente specificato nella comunicazione inviata ai sensi dell'art 47 co 1 l. 428/90. In proposito, si dà atto di quanto segue:
 (i) l'unità locale di Settimo Torinese è cessata prima dell'accesso di Selfitalia alla procedura di cui al successivo punto 2 e, pertanto, nessuna attività aziendale viene ivi esercitata; è tuttora impiegato presso detta unità locale 1 lavoratore che dovrà essere ricollocato presso altra unità dall'affittuario-acquirente; tale unità locale non forma quindi oggetto di trasferimento;
 (ii) l'unità locale ubicata in Interporto Sito Nord, Undicesima Strada n. 7, 10040 Rivalta di Torino (TO), c.d. "sede amministrativa" non esercita attività di vendita al pubblico (non è quindi un punto vendita) ma l'attività amministrativa necessaria al funzionamento del Ramo di Azienda e forma anch'essa oggetto di trasferimento unitamente ai lavoratori ivi impiegati;
 (iii) l'unità locale ubicata in Udine (c.d. "punto vendita Udine") non viene trasferita in quanto il relativo contratto di locazione è stato disdettato prima dell'accesso di Selfitalia alla procedura di cui al successivo punto 2 e la cessazione di tale punto vendita è prevista nel mese di aprile 2018; pertanto, nessuna attività aziendale verrà più ivi esercitata ed i lavoratori addetti a tale unità dovranno essere ricollocati presso altra unità dall'affittuario- acquirente.
2. Versando in stato di grave crisi aziendale, con ricorso depositato e pubblicato nel competente Registro delle Imprese in data 3.11.2017, Selfitalia chiedeva al Tribunale di Torino la concessione del termine ex art. 161, 6° comma, l. fall. e, con decreto depositato il 10 novembre 2017, il Tribunale di Torino concedeva a Selfitalia il termine richiesto ex art. 161, 6° comma, l. fall e nominava il Commissario Giudiziale. Con provvedimento depositato il 24 febbraio 2018 il Tribunale di Torino disponeva, altresì, il rinvio del termine ex art. 161, 6° comma, l. fall. al 30 aprile 2018.
3. In data 20 febbraio 2018, Selfitalia riceveva offerta irrevocabile di affitto con impegno all'acquisto del Ramo di Azienda (in seguito, "**Offerta**") formulata da Bricomax Italia S.r.l., con sede legale ed operativa in Roma, Via Vincenzo Tineo n. 97, capitale sociale euro 100.000,00, C.F. e P. IVA 14666791000, numero REA RM-1537134, in persona del legale rappresentante Andrea Bartolucci (in seguito "**Offerente**") (controllata al 99% da Bricofer Italia S.p.A.) oltre ad una garanzia fideiussoria di primario istituto di credito italiano, gli impegni assunti nell'Offerta venivano garantiti integralmente dalla controllante Bricofer Italia S.p.A.. L'Offerta è sottoposta alle condizioni ivi formulate dall'Offerente.
4. Selfitalia ha accettato l'Offerta condizionatamente all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni degli Organi della Procedura a detta accettazione e/o ai conseguenziali atti / procedure previsti nell'Offerta.
5. A fronte dell'istanza autorizzativa presentata da Selfitalia ex art. 161, 7° comma, l. fall. per ottenere le autorizzazioni di legge, con provvedimento del 24 febbraio 2018, il Tribunale di Torino:
 a) ordinava, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 163-bis l.fall., l'esperimento della procedura competitiva sulla base di un bando di gara disposto anch'esso dal Tribunale (in seguito "**Bando di Gara**") finalizzata ad individuare definitivamente il soggetto al quale affittare e successivamente vendere il Ramo di Azienda ed il Magazzino alle condizioni del Bando di Gara e dell'Offerta (in seguito, l'"**Aggiudicatario**"); pertanto l'Aggiudicatario sarà non solo individuato come affittuario, ma anche come soggetto acquirente del Ramo di Azienda post omologa del concordato o prima se richiesto

dall'Aggiudicatario, senza che, in corso di procedura concordataria, vi sia più necessità di esperire una diversa gara ex art. 163-*bis* l.fall. o art. 182 e 105 ss. l.fall.;

b) riservava ogni decisione in ordine all'assegnazione del Ramo di Azienda all'esito della procedura competitiva di cui alla precedente **lettera a)**.

6. La predetta procedura competitiva è indetta per il giorno 21 marzo 2018.

7. Esaurite le operazioni di gara di cui ai precedenti punti, il Commissario Giudiziale informerà Selfitalia ed il soggetto individuato come Aggiudicatario (come definito nel Bando di Gara), comunicandogli che: **(i)** l'affitto e la vendita avverranno a suo favore entro il termine di validità dell'Offerta e **(ii)** l'Aggiudicatario si dovrà sostituire negli adempimenti eventualmente già avviati dall'Offerente ai sensi e per gli effetti all'art. 47, L. 428/1990 (così come modificato dal d.lgs. 2.2.2001, n. 18, dal d.l. 28.08.2008, n. 134, dal d.l. 25.9.2009, n. 135 e dal d.l. 22.06.2012, n. 83).

8. Con riferimento alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, derivanti dal programmato trasferimento di Ramo di Azienda, l'Offerta posta a base della procedura competitiva prevede:

 a) il trasferimento in capo all'Aggiudicatario della procedura competitiva di tutti i lavoratori occupati presso Selfitalia a far tempo dalla data di efficacia del contratto di affitto di Ramo di Azienda, alle medesime condizioni contrattuali, economiche e normative vigenti alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro;

 b) condizionatamente all'acquisto del Ramo di Azienda, l'accollo in capo all'Aggiudicatario e liberatorio per Selfitalia dei debiti per TFR, per arretrati e ratei di retribuzione anche differiti, ivi compresi gli oneri e i costi accessori, maturati sino alla data di trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato (il tutto compresi anche quelli maturati successivamente al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall);

 c) la retrocessione automatica a Selfitalia dei dipendenti trasferiti all'Affittuario (con le voci di credito di cui alla superiore **lettera b)**, sia nell'ipotesi di vendita del Ramo di Azienda a soggetto diverso dall'Affittuario stesso, sia nell'ipotesi di mancata omologa del concordato preventivo di Selfitalia per fatto non imputabile allo stesso Affittuario, essendo l'impegno dell'Affittuario all'acquisto del Ramo d'Azienda condizionato all'omologa del concordato, a meno che l'affittuario non rinunci esso stesso a detta condizione.

9. Le ragioni del programmato trasferimento di Ramo di Azienda sono da ricondursi essenzialmente al fatto che, a fronte dell'irreversibile e grave crisi in cui versa, Selfitalia intende depositare un piano concordatario fondato, fra il resto, sull'affitto e poi l'acquisto in capo all'Aggiudicatario del Ramo di Azienda alle condizioni tutte previste nell'Offerta; condizioni che, per quanto riguarda i lavoratori, sono state sopra indicate e che consentono il mantenimento degli attuali livelli occupazionali e delle attuali condizioni contrattuali, economiche e normative.

Tutto ciò premesso le parti convengono quanto segue:

1) Le premesse fanno parte integrante del presente accordo, la cui efficacia, si ribadisce, è sospensivamente condizionata al verificarsi delle circostanze sopra citate.

2) Il trasferimento di tutti i lavoratori, nello specifico n. 609 Dipendenti Impiegati ed Operai (ed anche i due dirigenti citati in premesse per i quali è già stata avviata la consultazione di cui all'art. 47 L.428/90 ssmmii presso le competenti organizzazioni di categoria), avverrà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c. alle medesime condizioni contrattuali, economiche e normative vigenti alla data del trasferimento dei rapporti di lavoro.

3) I rapporti di lavoro oggetto di trasferimento proseguiranno alle dipendenze dell'Aggiudicatario, senza soluzione di continuità, con applicazione del CCNL Terziario-Confcommercio e il mantenimento dell'anzianità maturata.

4) Il trasferimento avverrà al momento di efficacia del contratto di affitto di Ramo di Azienda presumibilmente previsto entro il 31 marzo 2018, salvi gli effetti della retrocessione automatica a Selfitalia di cui all'art. 8, lettera c) delle premesse. Il contratto di affitto avrà la durata prevista nell'Offerta, vale a dire durata sino al momento dell'acquisto da parte dell'Aggiudicatario del Ramo di Azienda, previsto entro e non oltre 30 giorni dalla data di deposito del decreto di omologa di Selfitalia al concordato preventivo.

5) L'efficacia del contratto di affitto di Ramo di Azienda con impegno all'acquisto è, tra l'altro, sospensivamente condizionata a quanto segue.

Sottoscrizione da parte dei dipendenti che saranno trasferiti, prima dell'individuazione dell'Aggiudicatario, del verbale di conciliazione individuale ai sensi degli artt. 411 ss c.p.c. con il quale il lavoratore, con l'assistenza delle organizzazioni sindacali e depositato presso la competente ITL rinuncia a favore di Selfitalia ex art. 2112, 2° comma c.c. agli obblighi solidali della stessa derivanti dall'accollo in capo all'Aggiudicatario, a far tempo dalla data di cessione del Ramo di Azienda, dei debiti per TFR, per arretrati e ratei di retribuzione anche differiti, maturati sino alla data di trasferimento dei rapporti di lavoro subordinato (il tutto compresi anche quelli maturati successivamente al deposito del ricorso ex art. 161, sesto comma, l.fall), salvi gli effetti della retrocessione automatica a Selfitalia di cui all'art. 8, lettera c) delle premesse; il tutto secondo il testo di dichiarazione qui di seguito allegata in bozza sub **Allegato A)**; la condizione di cui al presente è esclusivamente a favore di Selfitalia.

6) Tutti gli accordi, ivi compresi le conciliazioni individuali, si intendono automaticamente trasferiti all'atto della cessione di Ramo di Azienda in capo all'Aggiudicatario (post omologa del concordato) senza che debbano essere riformulati al momento dell'acquisto del Ramo di Azienda.

7) A partire dalla data di efficacia del contratto di affitto del Ramo di Azienda, resteranno a carico esclusivo dell'affittuaria (futura acquirente) tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro da essa direttamente contratti al cui adempimento esatto e puntuale si impegna, con espressa liberazione di Selfitalia, salvi gli effetti della retrocessione automatica a Selfitalia di cui all'art. 8, lettera c) delle premesse.

8) Nel caso in cui Aggiudicatario del Ramo di Azienda fosse un soggetto diverso da Bricomax Italia s.r.l., tenuto conto di quanto indicato al punto 7 delle Premesse, Selfitalia e le OOSS indicano sin d'ora la data del 22.3.2018 ore 14 come data per la sottoscrizione da parte dell'Aggiudicatario del presente accordo in segno di totale adesione e accettazione dell'Aggiudicatario di tutte le condizioni qui previste, con conseguente estromissione di Bricomax Italia s.r.l.

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso la procedura di cui all'art.. 47 della Legge nr. 428 del 29 dicembre 1990 e successive modificazioni.

Si allega
Allegato A): bozza testo liberatorie individuali

SELFITALIA Srl

BRICOMAX ITALIA Srl

Le RSA e le OO.SS. FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS

DICHIARAZIONE IN SEDE SINDACALE *EX* ARTT. 2112 C.C., 2113 C.C. E 411 C.P.C.

L'anno 2018, il giorno _____ del mese di marzo in _____ si è tenuto l'incontro al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'Art. 411 co 3° c.p.c.

Tra

SEFITALIA s.r.l. nella persona di _____ in procedura ex art. 161, sesto comma, l. fall.

e

Il Sig._____ (di seguito, "Lavoratore") assistito dalla O.S. _____ nella persona del Sig. _____, al quale il Lavoratore, con la sottoscrizione qui apposta, dichiara di conferire espresso mandato di rappresentanza e assistenza e dal quale dichiara di aver ricevuto piena ed esaustiva spiegazione circa gli effetti della conciliazione in sede sindacale sul rapporto di lavoro e delle rinunce espresse come da contenuto del seguente verbale.

Premesso che:

a) Selfitalia s.r.l. ha inviato alle OO.SS. comunicazione di apertura della procedura sindacale prevista dall'art. 47, Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e detta comunicazione ha visto l'adesione di Bricomax Italia s.r.l.

b) A seguire si è tenuto l'incontro per l'esame congiunto previsto dalla citata legge e in data _____ è stato sottoscritto verbale di accordo (in seguito "**Accordo Sindacale**") fra Selfitalia s.r.l., le RSA-OO.SS. e Bricomax Italia s.r.l., che qui viene integralmente richiamato.

c) In detto Accordo Sindacale si è dato atto che nel caso in cui aggiudicatario per l'affitto e l'acquisto del ramo di azienda di titolarità di Selfitalia s.r.l., nell'ambito della procedura di gara disposta dal Tribunale di Torino, ex art. 161, settimo comma, l.fall. a valere anche ai sensi dell'art. 163-*bis* l.fall., fosse un soggetto diverso da Bricomax Italia s.r.l., Selfitalia e le OOSS indicavano già la data fissata per la sottoscrizione e ratifica da parte dell'Aggiudicatario dell' Accordo Sindacale raggiunto in segno di totale adesione e accettazione dell'Aggiudicatario di tutte le condizioni ivi previste, con conseguente estromissione di Bricomax Italia s.r.l.

d) L'Accordo Sindacale raggiunto prevede che il trasferimento dei lavoratori si verifichi a condizione che il contratto di affitto con impegno irrevocabile all'acquisto del ramo di azienda ivi citato sia stipulato e divenga efficace e che i dipendenti trasferiti sottoscrivano la presente dichiarazione liberatoria individuale a favore di Selfitalia ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c.

Ciò premesso, giusto il combinato disposto degli artt. 2112, comma 2, e 2113 c.c. e degli artt. 410 e ss. c.p.c., il Lavoratore dichiara quanto segue.

1. Le premesse fanno parte integrante della presente dichiarazione.

2. Il Lavoratore dichiara di accettare integralmente il contenuto dell'Accordo Sindacale per quanto attiene alla propria posizione individuale e accetta il trasferimento a Bricomax Italia s.r.l. o ad eventuale altro soggetto Aggiudicatario.

3. Il trasferimento avrà effetto e decorrerà dalla data di efficacia del contratto di affitto con impegno all'acquisto del ramo di azienda a favore di Bricomax Italia s.r.l. o di altro Aggiudicatario, salva la retrocessione automatica a Selfitalia s.r.l. dei dipendenti trasferiti a Bricomax Italia s.r.l. o ad altro Aggiudicatario, sia nell'ipotesi di vendita del ramo di azienda a soggetto diverso da Bricomax Italia s.r.l. o da altro Aggiudicatario, sia nell'ipotesi di mancata omologa del concordato preventivo di Selfitalia s.r.l. per fatto non imputabile a Bricomax Italia s.r.l. o ad altro Aggiudicatario. E ciò in quanto l'impegno di Bricomax Italia s.r.l. o di altro Aggiudicatario all'acquisto del ramo d'azienda è condizionato all'omologa del concordato di Selfitalia s.r.l., a meno che Bricomax Italia s.r.l. o altro Aggiudicatario non rinunci esso stesso a detta condizione.

4. Condizionatamente all'acquisto del ramo di Azienda e alla stipula del contratto di cessione relativo a detto ramo di azienda, Bricomax Italia s.r.l. o altro Aggiudicatario si accolla con effetto liberatorio per Selfitalia i debiti per TFR, per arretrati e ratei di retribuzione anche differiti, ivi compresi gli oneri e costi accessori (il tutto compresi anche quelli maturati successivamente al deposito da parte di Selfitalia del preconcordato ex art. 161, sesto comma, l.fall.) del Lavoratore, nella misura che risulterà dalle scritture contabili aziendali quale importo dovuto da Selfitalia s.r.l. sino alla data di efficacia del contratto di affitto con impegno all'acquisto del ramo di azienda. Il Lavoratore accetta tale accollo. Conseguentemente il Lavoratore dichiara di liberare Selfitalia s.r.l. dalla solidarietà *ex* art. 2112, comma 2, c.c., mediante formale rinuncia dei crediti di cui sopra maturati durante l'intercorso rapporto di lavoro, e ciò nel momento in cui detto credito sarà trasferito alla Aggiudicataria, trasferimento che avverrà condizionatamente e al momento dell'efficacia del contratto di cessione del ramo di azienda. Il tutto salvo la retrocessione automatica a Selfitalia dei dipendenti trasferiti all'affittuario sia nell'ipotesi di vendita del ramo di azienda a soggetto diverso dall'affittuario stesso, sia nell'ipotesi di mancata omologa del concordato preventivo di Selfitalia per fatto non imputabile allo stesso affittuario, essendo l'impegno dell'affittuario all'acquisto del ramo d'azienda condizionato all'omologa del concordato, a meno che l'affittuario non rinunci esso stesso a detta condizione

5. La presente dichiarazione sarà depositata presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro a cura delle parti.

Letto confermato e sottoscritto.

Luogo e data

SELFITALIA Srl

IL LAVORATORE

IL CONCILIATORE SINDACALE